



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOLA  
II SEZIONE CIVILE  
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Federica Peluso	Giudice rel.

nel procedimento n. R.G. 82-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

CURCIO ANTONIO (C.F. CRCNTN68L26F839D), nato a Napoli (NA), 26.07.1968, residente in Acerra (NA), alla via Contrada Varignano n. 10, elettivamente domiciliato in Afragola (NA), alla via Riccardo Russo n. 79, presso lo studio dell'Avv.to Nicola Delle Cave ( ) che lo rappresenta e difende come in atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*letto* il ricorso depositato in data 3.5.2024 ed assegnato al Giudice relatore in data 7.5.2024, da Curcio Antonio con il quale chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio.

*rilevata* la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma 2, C.C.I.I., avendo il debitore la propria residenza in Acerra (NA), Comune sito nel circondario del Tribunale di Nola;



*considerato* che ricorrente è pacificamente una persona fisica sovraindebitata, in ragione della qualità di socio fideiussore della società di capitali A.C. s.r.l. di cui il Curcio deteneva una quota del 50% del capitale sociale;

*ritenuto* che lo stesso versi in situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., in considerazione di una debitoria complessiva pari ad € 3.650.410,45 e in mancanza di attività sufficienti da destinare al regolare adempimento delle obbligazioni assunte;

*rilevato* che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

*ritenuta* la legittimazione del Curcio a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, in base al combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1, lettera c) e 268, comma 1, C.C.I.I.;

*dato atto* che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

*rilevato* che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., richiamato dall'art. 65, comma 2, C.C.I.I.;

*rilevato* che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dai gestori, Dott. Giovanni De Vivo e Avv. Francesca Romana Capezzuto, sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata del debitore a corredo della domanda e in cui è compiutamente illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

*rilevato* che risulta superato il limite di cui all'art. 268, comma 2, C.C.I.I. di € 50.000,00, relativo ai debiti scaduti e non pagati risultati dagli atti dell'istruttoria;

*ritenuto* che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

*ritenuto* che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., quale liquidatore possa essere nominato uno dei gestori nominati dall'O.C.C.;



*rilevato* che nel ricorso vengono individuate quali spese necessarie al mantenimento personale e familiare spese per € 900,00;

*considerato* che il ricorrente ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 4 C.C.I.I. delle seguenti procedure esecutive: 1) procedura esecutiva immobiliare n. 280/2022 R.G.E. - Tribunale di Napoli Nord (G.E. P. Caserta) di cui alla vendita dell'8.5.2024; 2) Procedura esecutiva immobiliare n. 349/2020 R.G.E. - Tribunale di Napoli (G.E. Dott. Mario Ciccarelli);

*ritenuto* che, in virtù del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I. operi automaticamente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

*rilevato*, inoltre, che non compete al Tribunale sospendere le azioni esecutive già in essere in quanto il divieto di azioni esecutive costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura e che risulta improprio il richiamo all'art. 70, comma 4, C.C.I.I., norma che trova applicazione nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura che non ha, diversamente dalla liquidazione controllata, finalità liquidatoria del patrimonio del debitore. Di conseguenza, risulta carente l'interesse del ricorrente all'accoglimento dell'istanza di sospensione presentata contestualmente al ricorso, dal momento che lo scopo della presente procedura è la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore (*ex multis*, Tribunale di Trani, 20.6.2023; Tribunale di Pesaro del 12.2.2024);

*letti* gli artt. 268 ss C.C.I.I.;

**P.Q.M.**

**Dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CURCIO ANTONIO, nato a Napoli (NA), il 26.07.1968, residente in Acerra (NA), alla via Contrada Varignano n. 10.

**NOMINA**

La Dott.ssa FEDERICA PELUSO Giudice Delegato per la procedura;

**NOMINA**



L'Avv.to FRANCESCA ROMANA CAPEZZUTO Liquidatore;

#### ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

#### ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

#### DISPONE

che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., nessun'azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Curcio Antonio;

#### DISPONE

che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;



che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

che il liquidatore 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni; 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.; 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.; 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;

#### DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore e ai creditori;



**DISPONE**

che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura del liquidatore entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione della sentenza;

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese e trascritta nei registri immobiliari;

**DISPONE**

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore istante e al liquidatore Avv.to Francesca Romana Capezzuto.

*Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024*

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Peluso

Il Presidente



Dott. Gennaro Beatrice





TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Federica Peluso	Giudice rel.

*vista* la sentenza n. 42 del 15 maggio 2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Curcio Antonio, nominando Liquidatore l'Avv.to Francesca Romana Capezzuto;

*dato atto* che in data 15 maggio 2024 è pervenuta rinuncia all'incarico da parte dell'Avv.to Capezzuto;

*considerato* che l'art. 270, comma II, lett. b) C.C.I.I. prevede che con la sentenza il Tribunale "nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'O.C.C. di cui all'art. 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202";

*considerato* che al ricorso presentato da Curcio Antonio era allegata la relazione redatta dai gestori, Dott. Giovanni De Vivo e Avv.to Francesca Romana Capezzuto;

*ritenuto* di nominare quale Liquidatore, in sostituzione dell'Avv.to Capezzuto, il Dott. Giovanni De Vivo;

P.Q.M.





Nomina il Dott. Giovanni De Vivo Liquidatore della presente procedura di liquidazione controllata a carico di Curcio Antonio.

Dispone che il nominato Liquidatore provveda agli adempimenti già indicati nella sentenza n. 42/2024 in luogo dell'Avv.to Capezzuto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore istante e al Dott. Giovanni De Vivo.

*Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024*

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Peluso

Il Presidente

Dott. Gennaro Beatrice

